
Luglio
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
7

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
NORMATIVA	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	10
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA	13
CODICE DI PROCEDURA PENALE	13
IMPUGNAZIONI	13
RESCISSIONE	14
REVISIONE	14
CODICE PENALE	15
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	15
REATI CONTRO L'A.G.	15
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	16
REATI CONTRO LA PERSONA	16
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	18
REATI FALLIMENTARI	18
ARMI	19
STUPEFACENTI	19
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI	20
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	21
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	23
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	24
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	24
GIURISPRUDENZA MINORILE	25
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA	26
FOCUS: REVISIONE DEL PROCESSO- PRIMA PARTE	27

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al settimo numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Si specifica, che tutte le pronunzie in appello e i relativi *abstract* sono evincibili all'interno della Banca Dati Nazionale di Merito raggiungibile al seguente link: [Banca Dati Nazionale di Merito](#)

Si è in attesa di autorizzazione ministeriale per estendere tale servizio anche all'Avvocatura ed alla Magistratura onoraria.

1. Il legislatore: interventi settoriali

Sul piano normativo, le recenti disposizioni in materia di migrazione e tutela ambientale testimoniano una crescente **integrazione tra diritto interno e diritto dell'Unione europea**, con particolare attenzione alla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali.

2. Il baricentro costituzionale: legalità e limiti del potere penale

Le pronunce della Corte costituzionale segnalate in questo numero confermano come il controllo di legittimità continui a rappresentare un presidio centrale dell'equilibrio tra repressione penale e diritti fondamentali. In particolare, la declaratoria di illegittimità dell'art. 322-quater c.p., anche nelle sue successive modificazioni, evidenzia una linea di fondo: la **progressiva revisione critica degli strumenti repressivi nei reati contro la pubblica amministrazione**, laddove essi risultino sproporzionati o non coerenti con il sistema delle garanzie.

Parallelamente, i conflitti di attribuzione in materia di immunità parlamentari mostrano come resti aperto il nodo del **bilanciamento tra funzione giurisdizionale e prerogative costituzionali dei poteri dello Stato**, con una Corte attenta a delimitare gli spazi di interferenza reciproca. Ancora più significativa è l'apertura sul tema dell'aiuto al suicidio e della partecipazione di terzi nei giudizi incidentali: qui emerge una Corte che, pur nel rispetto delle regole processuali, si dimostra sensibile alla **effettività del diritto di difesa in contesti esistenziali estremi**.

3. La Cassazione: razionalizzazione del sistema e centralità del giusto processo

Le Sezioni Unite offrono due indicazioni di sistema di particolare rilievo. Da un lato, in materia di prevenzione antimafia, si afferma un principio di forte rigore: se manca il pericolo di infiltrazione mafiosa, il controllo giudiziario non può essere concesso neppure in presenza di interdittiva impugnata. È la riaffermazione di un modello in cui la prevenzione resta ancorata a **presupposti sostanziali e non meramente formali**. Dall'altro lato, sul piano processuale, si valorizza la funzionalità del sistema: la validità della misura cautelare adottata dal giudice anche in presenza di un conflitto di competenza evita vuoti di tutela e garantisce la **continuità dell'azione giurisdizionale**.

Le sezioni semplici rafforzano questo quadro, insistendo sul principio del giusto processo quale limite invalicabile anche nei rapporti internazionali: il rifiuto del riconoscimento di sentenze straniere o dell'estradiizione in caso di difetto di imparzialità del giudice rappresenta un chiaro segnale di **costituzionalizzazione degli standard processuali**.

4. La giurisprudenza di merito: concretezza, selettività e attenzione alla persona

La giurisprudenza della Corte d'appello di Perugia, particolarmente ampia in questo numero, restituisce il senso più concreto della giurisdizione: quello di una giustizia che si misura con casi reali e deve fornire risposte puntuali, spesso in equilibrio tra rigore e flessibilità.

Tre tendenze emergono con chiarezza:

- **Selettività delle impugnazioni:** la rigorosa declaratoria di inammissibilità degli appelli tardivi o privi di mandato specifico segnala una linea volta a evitare abusi del processo.
- **Razionalizzazione dei rimedi straordinari:** la rescissione del giudicato non può diventare uno strumento surrogatorio per sanare nullità già consumate.
- **Centralità della prova nuova nella revisione:** il sistema si mostra aperto alla correzione dell'errore giudiziario, ma entro limiti stringenti e rigorosamente circoscritti.

Particolarmente significativa è la giurisprudenza sui reati contro la persona e la famiglia, dove emerge una crescente attenzione alla **dimensione relazionale e psicologica delle condotte**, specie nei casi di maltrattamenti e atti persecutori.

5. Il focus sulla revisione: la giustizia come processo aperto

Il focus dedicato alla revisione del processo costituisce, infine, il vero filo rosso del numero. L'analisi sistematica delle pronunce evidenzia come l'istituto si collochi al crocevia tra esigenze opposte: da un lato la stabilità del giudicato, dall'altro la necessità di correggere l'errore giudiziario. Ne emerge un modello in cui la revisione è ammessa solo in presenza di **prove nuove effettivamente decisive**, mentre viene esclusa quando si traduce in una mera rivalutazione del materiale già acquisito. È, in ultima analisi, la riaffermazione di un principio fondamentale: il processo penale non è infallibile, ma dispone di strumenti rigorosi per rimediare ai propri errori senza compromettere la certezza del diritto.

Questo numero del Notiziario conferma che il sistema penale italiano si trova in una fase di profonda evoluzione, nella quale convivono spinte talvolta contrastanti: efficienza e garanzie, innovazione e tradizione, stabilità e revisione. In tale contesto, il ruolo della giurisprudenza – e, in particolare, della giurisprudenza di merito – appare sempre più centrale: non solo come applicazione della legge, ma come **luogo di sintesi tra norma e realtà**, tra principi astratti ed esigenze concrete.

NORMATIVA



Testo Coordinato del Decreto - Legge

“Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 giugno 2026, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 141 del 20-06-2026](#))

Decreto - Legge 12 giugno 2026, n. 100

“Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024” (pubblicato in gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 134 del 12-06-2026](#))

Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81

“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 113 del 18-05-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 108/2026 del 04/05/2026 – deposito 18/06/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). Inoltre, ha dichiarato: 1) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici); 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 165, quarto comma, cod. pen.

Corte Cost., ord. n. 107/2026 del 20/05/2026 – deposito 16/06/2026

In tema di immunità parlamentari la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Difatti, ha statuito che, quanto al requisito soggettivo, è indubbia la natura di potere dello Stato del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, odierno ricorrente, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025) e che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025). La Corte Costituzionale ha dichiarato che, con riguardo al requisito oggettivo, sussiste la materia del conflitto, lamentando il GUP del Tribunale di Roma la menomazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall'illegittimo esercizio da parte del Senato della Repubblica, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall'art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non occasionale delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (ordinanze n. 133 del 2025 e n. 191 del 2023) e che sussistono,

dunque, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

Corte Cost., ord. n. 101/2026 del 08/06/2026 – deposito 09/06/2026

In relazione all'intervento nel giudizio incidentale di un terzo il quale non è parte nel giudizio in via principale, avente a oggetto la disposizione che disciplina l'aiuto al suicidio - stabilendo la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito dell'altrui suicidio alle condizioni e modalità stabilite nella sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, tra cui che l'aiuto sia prestato a una persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" - la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili gli interventi spiegati da alcuni intervenienti. Difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanza n. 81 del 2026, nonché ordinanze allegate alle sentenze n. 174 e n. 139 del 2025; n. 140 e n. 39 del 2024), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale era ordinariamente circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche apportate con la deliberazione del 12 marzo 2026). In questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale era ammissibile soltanto quando si trattasse di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative nella versione antecedente alle modifiche con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze n. 81 del 2026, nonché ordinanze allegate alle sentenze n. 139 e n. 66 del 2025; n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024). Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ammesso, in un giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 580 cod. pen., l'intervento ad adiuvandum di due persone, pur se estranee al giudizio principale, che avevano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, sul rilievo che l'evoluzione delle rispettive patologie delle intervenienti avrebbe rischiato di «non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni» in relazione a questioni che, coinvolgendo «la vita stessa» delle intervenienti, richiedevano a questa Corte in particolar modo di «assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività» (ordinanza allegata alla sentenza n. 135 del 2024). La Corte ha constatato che le medesime considerazioni si attagliano all'intervento di uno degli intervenienti nel caso di specie, il quale si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, e il cui atto di intervento deve pertanto essere ritenuto ammissibile. Inoltre, in un successivo giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., la Corte ha ammesso l'intervento di persone - tra cui alcuni degli odierni intervenienti ad opponendum - affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che assumevano la sussistenza di un interesse qualificato a che l'ordinamento continuasse a conservare il suddetto requisito, «a presidio del loro diritto alla vita» (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025). Pertanto, questa Corte ha osservato come «in ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, anche le questioni di legittimità costituzionale in esame coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa» e come «nella prospettiva

[...] di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere» (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025).

Corte Cost., ord. n. 94/2026 del 04/05/2026 – deposito 28/05/2026

In tema di immunità parlamentari la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Difatti, ha statuito, quanto al requisito soggettivo, che sussiste, in primo luogo, la legittimazione attiva del Senato della Repubblica, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità delle prerogative di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (tra le tante, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025, n. 191 e n. 62 del 2023, n. 261 del 2022); che, parimenti, sussiste la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, poiché «la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero – e, in particolare, al procuratore della Repubblica (sentenza n. 1 del 2013 e ordinanza n. 193 del 2018) – in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si commette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate (ex plurimis, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012; ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016, n. 218 del 2012, n. 241 e n. 104 del 2011, n. 276 del 2008 e n. 124 del 2007): funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene (sentenza n. 183 del 2017 e ordinanza n. 261 del 2022)» (ordinanze n. 133 del 2025 e n. 62 del 2023). La Corte Costituzionale ha dichiarato che, con riguardo al requisito oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita dall'art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e a sequestro di corrispondenza (tra le più recenti, ancora ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025, quanto alle intercettazioni, nonché ordinanza n. 261 del 2022, quanto al sequestro di corrispondenza) e che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte. In aggiunta ha disposto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015).

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 21077/2026 ud. 11/12/2025 – deposito 08/06/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 19652/2026 ud. 15/01/2026 – deposito 29/05/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 22608/2026, ud. 04/03/2026 - deposito 18 giugno 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se nel procedimento a quo siano stati violati "in concreto" i principi del giusto processo, di cui all'art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato del Vaticano, riconosciuta in Italia per l'esecuzione delle statuizioni civili, nella quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul presupposto che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 21634/2026, ud. 22/05/2026 - deposito 11 giugno 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l'estero, ha affermato che è ostativa alla consegna l'assenza di una effettiva tutela, da parte dello Stato richiedente, della garanzia della imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo, siccome la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (Fattispecie in cui la persona danneggiata dai reati ascritti all'estradata aveva fatto parte del collegio giudicante in qualità di relatore, anche occupandosi della

questione preliminare della sua incompatibilità, aveva emesso il mandato di arresto ed aveva redatto la richiesta di estradizione).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 21625/2026, ud. 19/05/2026 - deposito 11 giugno 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai "delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale" consente all'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, cod. pen.).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 21622/2026, ud. 19/05/2026 - deposito 11 giugno 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il delitto di esercizio abusivo di una professione il prelievo nasofaringeo per l'accertamento della positività al virus Covid-19 (c.d. tamponi rapidi), in quanto attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, in ragione della necessità di assicurare attendibilità diagnostica e validità certificativa del risultato, a differenza dell'accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, liberamente utilizzabili dall'utente e privi di valenza certificativa. (Fattispecie relativa a soggetto privo di titolo abilitativo che aveva compiuto attività di screening ed aveva eseguito prelievi nasofaringei e sierologici).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 21144/2026, ud. 20/04/2026 - deposito 9 giugno 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, il pericolo di inquinamento probatorio ha una duplice valenza, rilevando per un verso quale esigenza cautelare fondante l'applicazione della misura, e per altro verso quale presupposto che consente l'adozione della misura cautelare "a sorpresa" derogando al previo interrogatorio dell'indagato, sicché qualora, dopo l'esecuzione della misura, sopravvengano fatti nuovi idonei ad incidere sull'attuale e concreta configurabilità dell'esigenza cautelare, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare le ragioni che avevano giustificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, ma deve procedere ad un nuovo apprezzamento, verificando se gli elementi di novità addotti dall'indagato consentano di ritenere ancora possibile l'interferenza con l'acquisizione o la genuinità della prova. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione relativa all'esigenza cautelare, di natura tipicamente prognostica, è funzionale a verificare l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di future interferenze sull'attività di acquisizione probatoria, mentre quella relativa all'omissione dell'interrogatorio, di carattere preventivo e strumentale, è diretta a valutare se l'anticipata discovery possa, nell'immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l'acquisizione della prova o alterandone la genuinità).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 20105/2026, ud. 28/05/2026 - deposito 1 giugno 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d'appello, a pena di nullità a regime intermedio, all'esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che

non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 19439/2026, ud. 18/02/2026 - deposito 28 maggio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di giudizio di appello, ha affermato che, per le impugnazioni proposte a far data dall'1 luglio 2024, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata anche con l'atto di gravame. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem entro il quale la richiesta deve essere presentata, ma non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata; che l'art. 601, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello; che, infine, consentire all'imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l'atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull'organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 18797/2026, ud. 15/04/2026 - deposito 25 maggio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l'intercettazione sia stata disposta nell'ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall'art. 270 cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. I ordinanza n. 18497/2026, ud. 13/05/2026 - deposito 22 maggio 2026

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 17971/2026, ud. 22/04/2026 - deposito 19 maggio 2026

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l'inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la sua eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza RG. n. 285/2026 - Ud. 01/04/2026 - deposito 01/04/2026

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato, in virtù del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1 lett. c), c.p.p., con conseguente ordine di dare esecuzione alla sentenza oggetto di gravame.

Nel caso in esame, il Collegio rilevava che l'atto di appello in oggetto veniva depositato in via telematica nel novembre 2025 presso la Cancelleria del Giudice a quo. Ebbene, il Giudice di primo grado assegnava il termine di giorni novanta – ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. – ai fini del deposito della motivazione della sentenza che, effettivamente, risultava depositata nel termine anzidetto, ovverosia nel mese di luglio 2025. Pertanto, la Corte evidenziava che l'atto di impugnazione doveva essere presentato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della motivazione, vale dire non oltre la fine di settembre del 2025, considerando la sospensione feriale.

Orbene, nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., i Giudici di appello sottolineavano che non poteva applicarsi neppure la dilazione di giorni quindici prevista per l'impugnazione da parte degli imputati dichiarati assenti, in quanto l'appellante aveva formulato per atto scritto la richiesta di giudizio abbreviato. Dilazione che, ad ogni modo, avrebbe fatto slittare la data ultima di proposizione dell'appello ad ottobre 2025.

Infine, il Collegio rilevava che i generici “problemi persistenti con il portale penale telematico, non essendo presente il fascicolo informatico nonostante il già avvenuto deposito della mia nomina”, rappresentati dal difensore dell'imputato con l'atto di impugnazione, venivano segnalati solo nel mese di novembre 2025 con il deposito del gravame, senza che risultava in atti una recezione della nomina del legale quale difensore di fiducia – all'atto della decisione di primo grado l'Avvocato risultava difensore di ufficio – in epoca precedente.

Corte d'Appello, ordinanza n. 1078/2023 - Ud. 30/12/2025 - deposito 31/12/2025

E' inammissibile l'atto di impugnazione nei casi in cui non sia stato rilasciato lo specifico mandato ad impugnare successivamente alla sentenza di condanna da parte dell'imputato, giudicato in assenza, al proprio difensore d'ufficio. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato assente nel giudizio ma privo di un apposito mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. il quale non si pone in contrasto con i principi costituzionali 3, 24, 27 e 111 Cost. ma consente all'imputato la conoscenza della celebrazione del giudizio di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. Dalla lettura carteggio processuale emergeva invero che l'imputato fu sempre assistito dallo stesso difensore, designatogli d'ufficio, e il suddetto avvocato è stato sempre indicato quale difensore d'ufficio e mai nominato di fiducia dall'interessato.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 51/2025 - Ud. 09/02/2026 - deposito 18/02/2026

L'omesso avviso a uno soltanto dei due difensori di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore presente o dal sostituto eventualmente nominato, nel termine previsto dall'art. 182 co. 2 c.p.p. Tale nullità, una volta sanata per mancata tempestiva eccezione, non può essere fatta valere con il rimedio straordinario della rescissione del giudicato considerato inoltre che questa non ha inciso sul diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al processo. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione proposta dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio di appello fosse stato instaurato irregolarmente poiché il suo difensore non aveva ricevuto comunicazione della fissazione della prima udienza. Tuttavia, osservava il Collegio, dalla documentazione in atti risultava che il decreto di citazione per l'udienza di appello era stato regolarmente notificato all'altro difensore di fiducia dell'istante, pertanto, considerata la permanenza di tale qualità, doveva presumersi che l'imputato fosse stato regolarmente informato dell'instaurazione del giudizio di appello. Inoltre l'omesso avviso ad uno soltanto dei due difensori integrava una nullità endoprocedimentale di ordine generale a regime intermedio, nullità che però non era stata eccepita e pertanto risultava sanata. Di conseguenza il rimedio straordinario invocato risultava inidoneo a far valere la dedotta violazione, la quale, in ogni caso, non aveva inciso sul diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al processo.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 729/2025 - Ud. 14/11/2025 - deposito 18/02/2026

Può essere accolta la richiesta di revisione formulata dall'imputato quando le prove nuove offerte a sostegno della prima siano tali da ritenere non accertato con sufficiente corredo circostanziale che egli avesse effettivamente tenuto condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al fine di favorire e sfruttare la prostituzione di due donne per le quali era intervenuta la condanna. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva la richiesta di revisione avanzata dall'imputato ritenendo che le prove nuove offerte a sostegno della revisione fossero idonee a revocare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Tra queste in particolare emergeva il racconto di una delle due persone offese la quale aveva offerto una narrazione agli inquirenti riguardo alla descrizione delle condotte tenute dall'istante di sfruttamento della prostituzione nei suoi confronti non verificabili in difetto di altre e più individualizzanti circostanze probatorie. Parimenti la nuova risultanza probatoria offerta dall'istante - attestante l'arrivo in Albania di detta ragazza con uno dei suoi aguzzini -confliggeva con il contenuto della narrazione offerta da costei proprio al riguardo delle condotte di reiterato sfruttamento attribuite tra l'altro proprio a colui che l'accompagnava. Era stata inoltre emessa una sentenza di condanna del Tribunale di Tirana per prostituzione e sfruttamento della prostituzione nei confronti di entrambi. Infine tra le nuove risultante probatorie veniva evidenziato che la persona offesa aveva sporto denuncia solo dopo due anni dai fatti e dopo circa un anno da suo rientro in Italia quando la stessa si era trovata a dover richiedere la revoca di un provvedimento di espulsione emesso a suo nome dalla Questura. Vi era, altresì, tra il nuovo corredo probatorio la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva assolto il coimputato dell'odierno istante proprio a fronte della rilevata assenza di riscontri individualizzanti al narrato della vittima. Pertanto l'univoca conclusione delle prove nuove imponeva l'accoglimento della

richiesta di revisione e la revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato.

CODICE PENALE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2026 - Ud. 17/09/2025 - deposito 09/01/2026

La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 co. 1 n.1 c.p. è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate tra i quali la recidiva delittuosa dalla quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio e rileva se la commissione del nuovo reato si è avvenuta nel quinquennio, indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta la quale è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Pertanto in questo caso il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e non osta alla revoca la circostanza che sia stata medio tempore dichiarata l'estinzione del reato ex art. 167 c.p. Nel caso di specie la Corte di Appello, accogliendo la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Procuratore Generale, revocava il beneficio concesso al detenuto che aveva commesso, prima del decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della pronuncia relativa ad un altro delitto, un nuovo reato. In questo caso la revoca del beneficio aveva natura meramente dichiarativa, nel senso di presa d'atto dei relativi presupposti. Al contrario con riferimento ad altra condanna, il Collegio rigettava la richiesta del Pg e non revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato in quanto tale beneficio si basava sulla circostanza dell'essere il prevenuto già stato condannato per altro delitto, circostanza al di fuori del perimetro previsto dall'art. 168 c.p. che disciplina le ipotesi di revoca di diritto.

REATI CONTRO L'A.G.

Corte d'Appello, sentenza n. 794/2025 - Ud. 02/12/2025 - deposito 20/01/2026

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'esatta corrispondenza tra l'oggetto dell'azione arbitraria e la pretesa asseritamente vantata, pretesa che deve presentare le caratteristiche di una istanza tutelabile in via giudiziaria, da identificare quanto meno per causali, titolo ed entità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di rapina aggravata per aver puntato un coltello alla pancia della vittima, sostenendo di non aver ricevuto le dovute spettanze per le prestazioni lavorative svolte e, una volta entrato nella abitazione della persona offesa, si era impossessato di una borsa di sua proprietà. I Giudici di Appello respingevano le censure della difesa secondo cui la condotta tenuta dall'imputato doveva essere ricondotta al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona posto che la generica giustificazione del prevenuto si poneva in termini assolutamente distanti dalla prospettazione di far valere una pretesa che presentasse le caratteristiche di una istanza tutelabile in via giudiziaria. Né potevano essere concesse

all'imputato le circostanze attenuanti generiche sulla base delle "disagiate condizioni di vita" quale fattore giustificativo delle stesse in quanto disancorato dal vaglio concreto delle negative manifestazioni di personalità dell'imputato, risolvendosi in una enunciazione descrittiva di carattere generale, non calata nella dimensione offensiva oggettiva dei fatti e del percorso delinquenziale, inidonea a determinare una diversa valutazione sulla meritevolezza.

(Parziale riforma della sentenza n. 148 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 06/03/2025, dep. 04/06/2025)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 759/2025 - Ud. 21/11/2025 - deposito 24/01/2025

In materia di reati intrafamiliari, la libertà morale e l'integrità psicofisica della persona offesa possono essere comprese attraverso forme coercitive di vario genere, che non di rado muovono da atteggiamenti che la vittima all'inizio scambia per manifestazioni di passione amorosa, ovvero di cura, protezione e attaccamento affettivo e ove la vittima sia una persona particolarmente fragile, tali comportamenti vanno ad innescare un circolo vizioso, che induce il soggetto agente ad accentuare i tratti vessatori della sua condotta e la vittima, di contro, ad esserne sempre più succube. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'imputato il quale aveva sottoposto a maltrattamenti la propria compagna convivente sottoponendola ad un clima di prevaricazione e violenza, prostrazione e terrore, anche alla presenza del figlio appena nato e molestando e minacciando i genitori della persona offesa. In particolare, la vittima non aveva mai presentato formale denuncia nei confronti del compagno, ma erano stati i genitori della stessa a sporgere denuncia perché vittime a loro volta di minacce e lesioni da parte del prevenuto. Tuttavia, le dichiarazioni accusatorie provenienti dai genitori della persona offesa precise e circostanziate e non connotate da intenti calunniatori nonché quelle provenienti da una amica di lei e il materiale audio provavano le numerose condotte minacciose, violente e offensive dell'imputato nei confronti della compagna consistite in violenze fisiche e verbali anche quando la stessa era in stato di gravidanza; violenze fisiche dimostrate anche dai referti del pronto soccorso a cui la donna aveva fatto accesso in più occasioni per lesioni al labbro e per un ematoma alla tempia. Sussistevano pertanto gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 572 c.p.

(Riforma parziale della sentenza n. 264 emessa dal Tribunale di Terni ud. 13/11/2024, dep. 11/02/2025)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 753/2025 - Ud. 21/11/2025 - deposito 12/03/2026

In ordine al delitto di lesioni personali aggravate devono essere concesse le circostanze attenuanti generiche agli appellanti - in regime di prevalenza rispetto all'aggravante contestata per uno degli imputati e in regime di equivalenza, ferma la già disposta disapplicazione della recidiva, per l'altro - in quanto l'iniziativa illecita dei due appellanti nasceva in un contesto in qualche modo "favorente" la reciproca tensione al quale aveva dato origine la stessa persona offesa. Contesto dal quale si era poi levata, in modo improvviso quanto assolutamente ingiustificato, la fiammata dell'aggressione fisica.

Nel caso di specie la Corte constatava che l'intervento aggressivo di uno degli imputati, pur avendovi partecipato del tutto scientemente, si era verificato in seconda battuta – ad adiuvandum – rispetto a quello posto in essere per primo dal padre.

In aggiunta il Collegio evidenziava che l'episodio in questione – seppur purtroppo produttivo di consistenti conseguenze lesive a carico della persona offesa – era stato in qualche modo “innescato” dai rilievi mossi da quest'ultima alla famiglia degli imputati che, seppur assolutamente fondati in termini di diritto – il voler precisare che i bidoni condominiali erano ad esclusivo servizio dei condomini e dunque non utilizzabili da parte degli estranei che, a qualunque titolo, si trovavano a transitare/permanere in loco – erano stati posti in essere, però, con modalità – prima il richiamo verbale, poi la foto, poi la videoripresa – forse un po' troppo insistite e dunque inevitabilmente destinate a suscitare un minimo di tensione tra le parti, del tutto fuor di luogo stante la contingente banalità della questione.

Tutto ciò, inoltre, non scriminando affatto l'iniziativa illecita dei due imputati – men che meno nella evocata prospettiva della legittima difesa ex art. 52 c.p. – mancando del tutto la proporzionalità fra azione verbale e reazione fisica.

(in parziale riforma della sentenza n. 675 emessa dal Tribunale di Terni ud. 14/06/2023, dep. 16/06/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 434/2025 - Ud. 27/06/2025 - deposito 10/01/2026

Commette il delitto di atti persecutori l'imputato che con reiterate condotte consiste in pedinamenti, appostamenti notturni nei pressi della abitazione e del luogo di lavoro della vittima ingenera nella stessa uno stato di ansia e di timore per sé e per il figlio convivente inducendola a mutare le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'imputato il quale dopo la fine della relazione con la persona offesa aveva posto in essere nei suoi confronti una serie di condotte moleste, appostandosi reiteratamente e soffermandosi per lunghe ore sotto la sua abitazione e recandosi ripetutamente presso l'ospedale ove la stessa svolgeva l'attività di infermiera nel tentativo di contattarla. Il Collegio respingeva le censure della difesa dell'imputato secondo cui la condotta non poteva ritenersi persecutoria posto che la vittima aveva riferito soltanto di alcuni episodi e che l'imputato non aveva intenzione di infastidire l'ex fidanzata ma soltanto di riprendere alcuni materiali di sua proprietà dalla stessa detenuti in quanto egli era stato visto in plurime occasioni stazionare all'interno della propria autovettura nei pressi della abitazione della donna e del luogo di lavoro di quest'ultima al fine di controllarne i movimenti. Inoltre l'imputato era stato ripreso dalle telecamere dell'ospedale nell'atto di compiere condotte di imbrattamento dell'autovettura della persona offesa e di apposizione di un dispositivo gps sulla vettura della ex compagna. Pertanto il delitto di atti persecutori era integrato sia sotto il profilo oggettivo essendosi trattato di atti persecutori riproposti con continuità nell'arco di alcuni mesi, sia sotto il profilo soggettivo in quanto le condotte controllanti e invasive della vita privata della vittima erano state realizzate nella piena coscienza e volontà come dimostra la preordinazione di esse a seguire tutti gli spostamenti della donna.

(Conferma della sentenza n. 1625 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 08/07/2024, dep. 05/10/2024)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 40/2026, - Ud. 20/01/2026 - deposito 26/02/2026

L'imputata che, recatasi all'interno di un supermercato munita di un dispositivo professionale, rimuoveva le placche antitaccheggio da alcuni abiti per poi occultarli all'interno di buste e uscire dalla cassa "senza acquisti" del negozio, e, scoperta dagli agenti della sicurezza grazie alle telecamere di sorveglianza, scagliò verso di loro il carrello per darsi alla fuga e, raggiunta, li colpì al volto con la borsa, risponde del delitto di tentata rapina impropria. Infatti, deve considerarsi integrata la condotta violenta, volta ad assicurarsi l'impunità, ma non consumato il furto essendo la merce rimasta nella sfera di vigilanza del proprietario e non avendo l'imputata instaurato un autonomo potere di fatto sulla cosa. Appare corretto, inoltre, il riconoscimento del vizio parziale di mente alla luce della documentazione della USL presso cui la donna era in cura per disturbi da discontrollo degli impulsi tipo cleptomania, non potendosi ritenere ipotizzabile un vizio totale di mente non coerente con il comportamento processuale dell'imputata, che ha mostrato piena contezza delle proprie azioni e consapevolezza del contesto processuale, nè con le modalità dell'azione non compatibili con un improvviso impulso del tutto irrefrenabile.

(Conferma della sentenza n. 639 emessa dal tribunale di Perugia ud. 01/03/2023, dep. 22/03/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 720/2025 - Ud. 11/11/2025 - deposito 30/12/2025

Rispondono del delitto di furto aggravato gli imputati che in concorso tra loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso si impossessino di 285 mc di gas gpl manomettendo il contatore attraverso la rimozione dei sigilli che erano stati apposti per morosità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. per aver manomesso i sigilli apposti al contatore del gas dell'appartamento preso in locazione e utilizzato indebitamente il gas gpl. In particolare gli imputati avevano stipulato un contratto di locazione per alcuni mesi pagando il canone a singhiozzo ed usufruivano dell'appartamento in oggetto in quanto non era emersa prova idonea a riferire la condotta contestata a diversi soggetti. Il Collegio rigettava altresì l'ulteriore motivo di appello della difesa degli imputati secondo cui la condotta poteva ritenersi tenue ex art. 131 bis c.p. attesa la reiterazione della stessa e dunque la mancanza di uno dei requisiti che presuppongono il riconoscimento del beneficio ex art. 131 bis c.p. e cioè l'occasionalità della condotta.

(Conferma della sentenza n. 390 emessa dal Tribunale di Terni ud. 11/04/2023, dep. 11/04/2024)

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 660/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 31/12/2025

Integra il delitto di bancarotta distrattiva e documentale la condotta dell'imputato che in qualità di amministratore di fatto, socio accomodante e poi liquidatore di una società interponendo fittiziamente nella carica di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante di detta società un altro soggetto distrae i beni sociali della predetta società stipulando una scrittura privata di cessione di ramo di azienda e sottrae i libri e le scritture contabili della stessa alla disponibilità degli organi fallimentari allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato perché nella qualità prima di socio accomodante e amministratore di fatto della società e successivamente di liquidatore, dopo essersi avvalso

dell'interposizione fittizia del socio accomandatario, una volta deceduto quest'ultimo e messa in liquidazione la società, cedeva il ramo di azienda ad un prezzo irrisorio rispetto al valore effettivo del compendio ceduto in danno dei creditori. Inoltre, non era stato possibile ricostruire le vicende economiche della società e accertarne le cause del fallimento in quanto l'imputato aveva occultato o sottratto i documenti relativi alla contabilità aziendale senza che lo stesso fornisse alcuna giustificazione o spiegazione.

(Conferma della sentenza n. 246 emessa dal Tribunale di Terni ud. 07/03/2023, dep. 03/04/2024)

ARMI

Corte d'Appello, sentenza n. 728/2025 - Ud. 14/11/2025 - deposito 18/02/2026

Non può configurarsi il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1075 nei confronti dell'imputato il quale occultò all'interno della propria autovettura un paio di forbici da elettricista, una punta di trapano e un paio di guanti di stoffa in quanto tali tipologie di oggetti possono essere qualificate più come arnesi atti allo scasso piuttosto che come "armi improprie" e cioè come strumenti idonei a mettere in pericolo, ledendo l'altrui incolumità personale. Nel caso di specie la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste in quanto gli oggetti rinvenuti all'interno del blocco del cambio nel suo autoveicolo non potevano univocamente qualificarsi alla stregua di "armi improprie", ma trovandosi nascosti nel vano del cambio dell'autovettura rendeva maggiormente ipotizzabile un loro utilizzo ai fini del possibile scasso delle chiusure poste a tutela degli altrui beni patrimoniali. Tuttavia la presenza di tali oggetti e l'ipotizzabile loro utilizzazione per fini illeciti acquista rilevanza penale ex art. 707 c.p. soltanto ricorrendo particolari condizioni soggettive dell'agente (soggetto pregiudicato per delitti contro il patrimonio o simili) non ricorrenti però all'epoca del fatto.

(Riforma parziale della sentenza n. 1530 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/05/2023, dep. 18/05/2023)

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 703/2025 - Ud. 07/11/2025 - deposito 30/12/2025

Non può pronunciarsi sentenza di condanna nei confronti dell'imputata per il delitto di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.p.r. 309/90 quando sussista il dubbio riguardo alla consapevolezza della prima circa l'esistenza della sostanza stupefacente e la condivisione del relativo possesso con l'altro imputato. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputata dal reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.p.r. 309/90 in quanto sussisteva il dubbio circa la consapevolezza della stessa circa l'esistenza della sostanza stupefacente che era stata ritrovata all'interno del frigorifero ma che era stata occultata dal marito della donna e ritrovata dai militari a seguito di un controllo. In particolare il Tribunale aveva ritenuto non credibile la versione fornita dall'imputata che coabitando con il marito non poteva non accorgersi della presenza dell'hashish occultato all'interno del frigorifero. Tuttavia tale assunto non si confrontava con il momento di rinvenimento della sostanza nell'abitazione considerato che dopo il suono del campanello da parte degli operanti era trascorso un certo tempo prima dell'apertura della porta e non si poteva escludere che durante questo intervallo l'uomo avesse occultato la sostanza riponendola all'interno del frigorifero. Pertanto sussisteva il dubbio riguardo la condivisione dello stupefacente da

parte dell'imputata e del relativo possesso; possesso certamente riconducibile al marito che di ciò si era reso confesso all'interrogatorio in sede di convalida di arresto.

(Riforma della sentenza n. 498 emessa dal Tribunale di Terni ud. 14/05/2025, dep. 15/05/2025)

MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 737/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 07/01/2026

Può essere sostituita la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziale da attuarsi in una REMS con quella della libertà vigilata quando la prima appaia eccessivamente penalizzante e all'apparenza non proporzionata tenuto conto del reato commesso e delle pregresse condotte criminose di cui l'imputato era stato ritenuto responsabile. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva le censure della difesa dell'imputato che lamentava l'eccessiva afflittività della misura di sicurezza applicata all'imputato di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziale in ragione delle condizioni di salute psico-fisiche dell'appellante considerato che egli era stato assolto perché ritenuto non imputabile al momento del fatto alla luce della relazione del perito in termini di completa incapacità di intendere e di volere in quanto affetto da disturbo di personalità che non gli permetteva di comprendere il disvalore delle sue azioni. Pertanto il Collegio sostituiva la misura applicata con quella della libertà vigilata in quanto eccessivamente afflittiva in considerazione del reato commesso - appropriazione di un telefono cellulare dall'interno di una autovettura e del fatto che egli aveva commesso altri furti dello stesso tenore precedentemente.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 229/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 24/02/2026

Il provvedimento giudiziario della Suprema Corte di Cassazione riferito ad una terza persona non può essere oggetto di censura da parte del Magistrato di Sorveglianza quando dalla lettura dello stesso non sembri possa derivare un pericolo per l'ordine e per la sicurezza ex art. 18 ter ord. pen. Nella fattispecie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo proposto dal condannato, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., di trattenimento di una missiva indirizzata dal fratello e costituita da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione riguardante la legittimità di un decreto di sottoposizione al 41 bis ord. riferita ad altra persona detenuta, e richiamata anche nel testo della missiva. In particolare, pur trattandosi come sottolineato dall'Ufficio di Sorveglianza di un provvedimento riferito ad una terza persona, si trattava di un provvedimento della Suprema Corte afferente a tematiche giuridiche e che per altro non è irragionevole ritenere di interesse per il reclamante, anch'egli sottoposto al medesimo regime differenziato. Pertanto dalla lettura dello stesso non sembrava potersi ravvisare un pericolo per l'ordine e per la sicurezza, tanto più che trattasi di un testo facilmente reperibile anche a fini di studio. Di conseguenza non emergeva la necessità di provvedere alla censura della missiva.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 227/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 24/02/2026

La narrazione di un sogno, contenuta in una missiva, con i suoi riferimenti dettagliati si presta all'uso di immagini e simboli non riconducibili alla realtà e perciò potenzialmente idonei ad essere interpretati come in effetti volti a veicolare messaggi criptici e pericolosi per l'ordine e la sicurezza. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza gli aveva trattenuto una missiva in arrivo in quanto caratterizzata da contenuti idonei a creare pericolo per l'ordine e la sicurezza. In particolare la missiva faceva riferimento ad un sogno e a che cosa vi accadeva, con un racconto che non poteva non essere ambiguo ed evocativo. Il Collegio rigettava il reclamo ritenendo che i contenuti della missiva, così come ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza, fossero stati correttamente oggetto di trattenimento nella loro integralità ai sensi dell'art. 18 ord. pen., senza che fosse ammesso l'inoltro parziale della missiva per i frammenti non interessati dalla censura, in quanto evocativi di contenuti potenzialmente idonei a veicolare messaggi criptici e pericolosi per l'ordine e per la sicurezza.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 218/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 24/02/2026

E' accolto il reclamo proposto dal detenuto, ristretto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di trattenimento di corrispondenza a lui indirizzata quando il contenuto della missiva non sembri configurare un pericolo concreto per l'ordine e per la sicurezza trattandosi dell'invio di una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, atto pubblico attingibile senza particolari difficoltà sulla rete informatica. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo avanzato dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata al detenuto dal fratello e contenente una pronuncia del Giudice di legittimità riguardante il regime detentivo differenziato e la proroga dello stesso, regime cui era sottoposto anche il fratello del reclamante. Tuttavia, se pur vero

che la missiva concerneva un soggetto diverso dal reclamante, l'oggetto della pronuncia di legittimità era volta a tenere il fratello aggiornato su argomenti che riguardavano il regime detentivo cui il mittente era sottoposto. Inoltre la sentenza della Corte di Cassazione poteva essere facilmente reperibile sulla rete informatica. Per tali ragioni il contenuto della missiva non sembrava configurare un pericolo concreto per l'ordine e per la sicurezza e quindi a giustificare il trattenimento della stessa, così come previsto dall'art. 18 ter ord. pen.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tribunale di Perugia, sentenza n. 150/2026 - Ud. 26/02/2026 - deposito 28/03/2026

In ordine al delitto “Traffico di influenze illecite” deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto tra la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p. nella previgente versione – come modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 – e la stessa fattispecie modificata dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 sussiste limitata continuità normativa e una parziale “abolitio criminis” ex art. 2, comma 2, c.p.

Ebbene, il Giudice evidenziava che il reato di “Traffico di influenze illecite” veniva inserito nell'art. 346 bis c.p. dall'art. 1, comma 75 lett. r), della L. n. 190/2012, in esecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Stato italiano con la sottoscrizione della “Convenzione contro la corruzione”, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4. Successivamente, la versione originaria del reato in esame veniva modificata dall'art. 1, comma 1 lett. t) n. 1, della L. n. 3/2019, comportando un'estensione dell'ambito applicativo del reato di cui trattasi. Da ultimo, l'art. 1, comma 1 lett. e), della L. n. 114/2024 riformulava nuovamente l'art. 346 bis c.p., questa volta, però, in termini selettivi/restrittivi con conseguente verificarsi di una parziale “abolitio criminis”. Il Tribunale sottolineava, difatti, che nella nuova formulazione dell'art. 346 bis c.p. vengono punite solo le relazioni esistenti e che l'utilizzazione delle relazioni – effettive – deve avvenire “intenzionalmente allo scopo” di realizzare le condotte integranti la fattispecie delittuosa. Inoltre, l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve avere natura “economica” e nella mediazione c.d. “gratuita” – dove il mediatore non è beneficiario di denaro o altra utilità economica – la rilevanza penale è limitata alla remunerazione del pubblico funzionario in relazione “all'esercizio delle sue funzioni” e non più anche “dei suoi poteri”. In aggiunta, il Giudice evidenziava che nella mediazione c.d. “onerosa” l'induzione del mediatore deve essere diretta a far commettere al pubblico agente un atto connotato da tre congiunti requisiti quali un atto contrario ai doveri di ufficio, un atto avente carattere di per sé costitutivo reato e un atto idoneo a produrre un “vantaggio indebito”. Il Legislatore, inoltre, ha esteso al reato in esame due cause di non punibilità, ovvero quella del ravvedimento post delictum di cui all'art. 323 bis, comma 2, c.p. e quella della tempestiva e volontaria denuncia del fatto prevista dall'art. 323 ter c.p.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale constatava che il mediatore incontrava effettivamente un giudice, dove era pendente una causa civile di separazione e una causa di divorzio tra due persone, e in tali occasioni manifestava il suo interessamento per le cause e richiedeva – ed otteneva – mere informazioni sullo stato delle stesse, ma non veniva contestato e non emergeva minimamente che il mediatore – sfruttando le relazioni effettivamente esistenti – induceva il Pubblico Ufficiale a compiere un atto caratterizzato da contrarietà ai doveri d'ufficio. Certamente, evidenziava il Tribunale, il comportamento del mediatore si presentava sicuramente inopportuno ed apprezzabile sotto altri profili – disciplinari, deontologici, ecc.. – ma non per questo idoneo ad integrare la “mediazione onerosa” di cui al novellato art. 346 bis c.p. Parimenti, il ritrovamento presso l'abitazione del mediatore di due verbali redatti da due diversi nuclei della Polizia Giudiziaria non denotava una necessaria attività di mediazione volto ad indurre un pubblico agente a porre in essere atti illeciti, ma era pienamente spiegabile anche con la considerazione che tali atti erano in possesso del mediatore per permettere a quest'ultimo di fornire dei meri consigli, sul piano squisitamente e perfettamente giuridico, all'odierno imputato.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1314/2025 - Ud. 11/12/2025 - deposito 27/02/2026

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputati per i delitti di cui agli artt. 476 co. 2 c.p. e 479 c.p. per aver attestato falsamente di essere guariti dal Covid 19 così da ottenere il certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale quando non vi siano elementi di prova in ordine alla falsità dei certificati emessi né siano stati acquisiti elementi sufficienti per poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le attestazioni rilasciate fossero false. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati per i reati di cui agli artt. 476 co. 2 e 479 c.p. per aver, uno di loro in qualità di medico di medicina generale, attestato la propria guarigione dal Covid 19 al fine di ottenere il green pass senza seguire i passaggi previsti dalla procedura informatica e l'altro per aver esibito un certificato di esenzione dalla vaccinazione il quale non era stato formato dal proprio medico di base. Tutto ciò induceva gli operanti ad ipotizzare la falsità dell'attestazione di guarigione inserita ed esibita al fine di procurarsi il green pass con la conseguente esenzione dell'obbligo vaccinale. Tuttavia, dalle testimonianze rese e dalla documentazione prodotta non emergevano ulteriori elementi di prova in ordine alla falsità dei certificati emessi dall'imputato, in particolare nessuna indagine era stata svolta per verificare se l'imputato fosse o meno affetto dal covid 19 nel periodo di riferimento, né erano state svolte indagini in ordine alle effettive condizioni di salute dall'altra imputata, ovvero se la stessa fosse affetta da patologie che ne sconsigliavano la vaccinazione.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 28/2026 - Ud. 19/01/2026 - deposito 26/03/2026

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti degli imputati nei casi in cui non sussistano prove sufficienti per affermare la penale responsabilità degli stessi quando le accuse nei loro confronti siano generiche e non circostanziate. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati, dipendenti dell'Asl, dai delitti di truffa e di falsa attestazione per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio tramite alterazione del sistema di rilevamento nonostante uno di essi si trovasse in altri luoghi percependo compensi non dovuti e per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, con artifici e raggiri permesso ad costui di ricoprire incarichi extraistituzionali senza la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione omettendo di esercitare una azione di vigilanza. In particolare i Giudici di primo grado rilevavano che l'imputato aveva effettivamente ricoperto incarichi extraistituzionali ma in diversi casi aveva chiesto e ottenuto le prescritte autorizzazioni. Inoltre le contestazioni dell'accusa si erano incentrate su alcune giornate in cui l'imputato risultava contemporaneamente presente in ufficio e in altri luoghi ma dagli elementi in atti non è stato provato che egli fosse impegnato in altre attività. Infine non era stata provata la manomissione del sistema di rilevamento delle presenze o l'utilizzo del badge da parte di terzi e dalla documentazione prodotta è emerso che molte delle contestazioni erano già state superate in sede disciplinare e che le procedure interne dell'Asl relative agli incarichi esterni e alle autorizzazioni erano non sempre formalizzate. Pertanto il Tribunale assolveva gli imputati dai reati di cui agli artt. 55 quinquies D.lgs. n.165/2001 e art. 640 co. 2 n. 1 c.p. perché il fatto non sussiste.

GIURISPRUDENZA MINORILE

Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 1/2026 - Ud. 28/01/2026 - deposito 11/03/2026

Può considerarsi tenue la condotta ex art. 27 D.p.r. 448/1988 dell'imputato minorenni che sottragga un bene di valore esiguo da un supermercato occultandolo sotto la giacca vista l'insussistenza di un danno alla persona offesa, essendo stato il bene sottratto riconsegnato perché non danneggiato e quindi idoneo alla vendita ma anche tenuto conto che all'epoca dei fatti il giovane era incensurato e che si era trattato di un fatto occasionale. Nel caso di specie il Tribunale considerava tenue il fatto commesso dall'imputato minorenni il quale, dopo aver occultato una bottiglia di Jack Daniel's non pagata nel giacchetto e aver superato le casse, veniva bloccato dalla vigilanza con indosso la refurtiva la quale veniva poi riconsegnata al direttore del supermercato. Pertanto sussistevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p.; tuttavia il Collegio riteneva che il fatto poteva considerarsi tenue in ragione dell'esiguità del valore della merce rubata, dell'insussistenza di un danno alla persona offesa, essendo il bene stato restituito, e dell'incensuratezza dell'imputato considerato che il reato di furto a lui contestato rimaneva un fatto isolato commesso da minorenni e prima che, divenuto maggiorenne, si inserisse nel circuito della cessione di sostanze stupefacenti.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 13/2026, Ud. 15/04/2026, Dep. 28/04/2026

Vi è difetto di giurisdizione del Giudice contabile e conseguente giurisdizione del Giudice tributario nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto di resa di conto giudiziale di una Struttura ricettiva, avente ad oggetto proventi riscossi a titolo d'imposta di soggiorno posto che il gestore della struttura ricettiva abbia dismesso la qualità di agente contabile e abbia assunto quella di sostituto di imposta, con conseguente devoluzione della giurisdizione al Giudice tributario. Nel caso di specie la Corte dei Conti accoglieva la questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente nel senso del difetto di giurisdizione del Giudice contabile a favore del Giudice tributario ritenendo il Collegio contabile di non doversi discostare dall'interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione secondo cui l'art. 180 co. 3 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 ha espressamente qualificato il gestore di una struttura ricettiva come responsabile d'imposta. Pertanto l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura tributaria, con in conseguente venir meno della loro qualifica come agenti contabili, obbligati al pagamento dell'imposta insieme ad altri e assoggettati di conseguenza alla giurisdizione del Giudice tributario in caso omesso o parziale versamento dell'imposta.

FOCUS: REVISIONE DEL PROCESSO- PRIMA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e dei Tribunali. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Tribunali.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l’istituto della revisione del processo. In particolare, con riguardo alla richiesta di revisione della sentenza di condanna da parte dell’imputato sulla base di documentazione prodotta successivamente alla celebrazione del giudizio; alla inammissibilità della richiesta di revisione nei casi in cui non vengano addotte prove nuove; alle condizioni di ammissibilità del giudizio di revisione; alla prova nuova idonea a sostenere il giudizio di revisione; al rigetto dell’istanza di revisione proposta dall’imputato che indichi due soggetti quali testimoni presenti ai fatti ma senza fornirne le generalità complete; all’esclusione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup dalla nozione di “altra sentenza irrevocabile” di cui all’art. 630, comma 1 lett. a) c.p.p.; al rigetto della richiesta di revisione quando i nuovi elementi di prova proposti non siano tali da ribaltare il giudizio di colpevolezza precedentemente formulato; alla non ammissibilità della richiesta di revisione nei casi in cui nella nozione di prova nuova si faccia riferimento ad una rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire nuovi elementi utili all’imputato; all’accoglimento dell’istanza di revisione avverso una sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; alla relazione sanitaria in cui venga riportata solo l’anamnesi del paziente la quale non può essere qualificata come prova in senso stretto ai fini del giudizio di revisione; alla revisione della sentenza di condanna dell’imputato nel caso in cui la presenza di prove nuove consenta di retrodatare la commissione dei reati contestati e quindi di ritenere maturata la prescrizione prima dell’intervento della sentenza di secondo grado di cui si chiede la revoca; all’ipotesi di contrasto tra giudicati ex art. 603 co. 1 lett. a) c.p.p.;

Con riguardo alla **richiesta di revisione della sentenza di condanna da parte dell’imputato sulla base di documentazione prodotta successivamente alla celebrazione del giudizio** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 112/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 01/03/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che la richiesta di revisione da parte dell’imputato sulla base di una documentazione attestante lo stato di stato di detenzione dell’istante alla data del commesso reato costituiva, dunque, prova nuova rilevante ai fini della proposta istanza di revisione, a prescindere dall’evidente inerzia del condannato nel sostenere a suo tempo le proprie ragioni, essendo egli per primo consapevole dei periodi di detenzione sofferti; così come si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 80/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 23/02/2024](#) secondo cui ai fini della revisione, deve ritenersi prova nuova la documentazione, mai prodotta nel giudizio a suo tempo celebrato in ragione della momentanea detenzione - per altra causa - dell’imputato;

In merito alla **inammissibilità della richiesta di revisione nei casi in cui non vengano addotte prove nuove** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 18/2024 - Ud. 22/04/2024 - deposito 22/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno rigettato la richiesta di revisione della sentenza di condanna proposta dall’istante in quanto egli si era limitato a una mera esposizione di censure avverso la correttezza formale

degli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della propria responsabilità senza addurre nuove prove né confrontandosi con le ulteriori risultanze istruttorie da cui si evidenziavano elementi a proprio carico;

Con riferimento alle **condizioni di ammissibilità del giudizio di revisione** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 247/2024 - Ud. 22/03/2024 - deposito 10/04/2024](#) in cui il Collegio ha evidenziato che ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione occorre introdurre un dato probatorio che, seppure preesistente, non abbia formato oggetto di alcuna valutazione, neanche implicita, nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Inoltre, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;

Quanto alla **prova nuova idonea a sostenere il giudizio di revisione** si veda Corte d'Appello, [ordinanza n. 23/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 12/06/2024](#) in cui la Corte di Appello ha sottolineato che la nozione di prova nuova idonea a sostenere una richiesta di revisione non può consistere secondo quanto prescritto dall'art. 630 lett. c) c.p.p. in dichiarazioni liberatorie di un coimputato in quanto tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p. che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente ad altri elementi;

Con riguardo al **rigetto dell'istanza di revisione proposta dall'imputato che indichi due soggetti quali testimoni presenti ai fatti ma senza fornirne le generalità complete** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 26/2024 - Ud. 19/09/2023 - deposito 16/11/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che non può essere accolta l'istanza di revisione presentata dall'imputato quando quest'ultimo indichi due soggetti quali testimoni presenti ai fatti in grado di rendere dichiarazioni sulla sua innocenza ma senza fornirne le generalità complete né precisando se questi abbiano visto qualcosa il giorno dei fatti;

In merito all'**esclusione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup dalla nozione di "altra sentenza irrevocabile"** di cui all'art. 630, comma 1 lett. a) c.p.p. si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 34/2024 - Ud. 08/08/2024 - deposito 18/08/2024](#) secondo cui in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione;

Con riferimento al **rigetto della richiesta di revisione quando i nuovi elementi di prova proposti non siano tali da ribaltare il giudizio di colpevolezza precedentemente formulato** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 68/2023 - Ud. 25/07/2024 - deposito 30/07/2024](#) in cui la Corte di Appello ha ribadito che è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza proposta dall'imputato quando i nuovi elementi di prova proposti non siano tali da ribaltare il giudizio di colpevolezza precedentemente formulato anche con riguardo alla loro valenza in rapporto alle emergenze processuali già accertate nelle pregresse sentenze di condanna;

In riferimento alla **non ammissibilità della richiesta di revisione nei casi in cui nella nozione di prova nuova si faccia riferimento ad una rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire nuovi elementi utili**

all'imputato si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 45/2024 - Ud. 02/09/2024 - deposito 02/09/2024](#) in cui i Giudici di secondo grado hanno affermato che è inammissibile l'istanza di revisione formulata non al fine di offrire alla valutazione della Corte una prova già aliunde formata ed eventualmente da qualificarsi come "nuova" oltretutto decisiva nell'economia del processo, quanto nella diversa prospettiva di conseguire una sorta di apposita rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire all'incarto processuale elementi utili a dimostrare l'estraneità dell'imputato ai fatti;

Quanto **all'accoglimento dell'istanza di revisione avverso una sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 612/2024 - Ud. 08/07/2024 - deposito 05/09/2024](#) in cui il Collegio ha accolto l'istanza di revisione avverso una sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e che pur tuttavia, contenendo un accertamento implicito di responsabilità, potrebbe arrecare effetti pregiudizievoli per l'imputato, come nelle ipotesi di "confisca in casi particolari";

Con riferimento alla **relazione sanitaria in cui venga riportata solo l'anamnesi del paziente, imputato, la quale non può essere qualificata come prova in senso stretto ai fini del giudizio di revisione** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 404/2024 - Ud. 17/05/2023 - deposito 13/09/2024](#) secondo cui difetta del tutto l'astratta idoneità a costituire "prova" in senso stretto della parte di Relazione sanitaria in cui è stata riportata soltanto l'anamnesi dichiarata dal paziente in quanto una richiesta di revisione del processo non potrebbe mai proporsi in presenza di valutazioni soltanto soggettive e indiziarie del tipo di quelle offerte, oltretutto nemmeno corredate da eventuali accertamenti medico-legali acquisiti in sede di indagini difensive e dunque sprovvisti di tutte le garanzie necessarie ad integrare una "prova" in senso stretto;

Con riguardo alla **revisione della sentenza di condanna dell'imputata nel caso in cui la presenza di prove nuove consenta di retrodatare la commissione dei reati contestati** e quindi di ritenere maturata la prescrizione prima dell'intervento della sentenza di secondo grado di cui si chiede la revoca si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 644/2023 - Ud. 23/06/2023 - deposito 16/09/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che va revocata la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, con la quale l'istante veniva condannata per reati in materia edilizia, per aver sopraelevato abusivamente un edificio già esistente realizzando tre ulteriori unità abitative, per la presenza di prove nuove che consentono di retrodatare la commissione dei reati contestati e quindi di ritenere maturata la prescrizione prima dell'intervento della sentenza di secondo grado di cui si chiede la revoca;

Con riguardo all'ipotesi di **contrasto tra giudicati ex art. 603 co. 1 lett. a) c.p.p.** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 668/2024 - Ud. 04/07/2024 - deposito 05/10/2024](#) secondo cui in tema di reati associativi, non ricorre l'ipotesi di contrasto tra giudicati ex art. 603, comma 1, lett. a) c.p.p. in presenza di una sentenza di applicazione della pena nei confronti di un associato e di altra sentenza irrevocabile di assoluzione "per non aver commesso il fatto" di altri soggetti imputati della medesima associazione, trattandosi nel qual caso non già di inconciliabilità tra fatti storici posti a fondamento della sentenza di condanna, quanto piuttosto di una difformità nella valutazione di tali fatti.